

Dichiarazione Iva 2022: termini di presentazione e versamento

A decorrere dal prossimo 1° febbraio è possibile iniziare a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la **dichiarazione annuale Iva 2022** relativa all'anno 2021.

Il termine ultimo di presentazione è fissato per il giorno **2 maggio 2022**; tuttavia coloro che vogliono evitare di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre 2021, possono farlo trasmettendo la dichiarazione annuale **entro il 28 febbraio** compilando il **quadro VP**, nel quale comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al **quarto trimestre**.

Il **quadro VP** non può pertanto essere compilato se la dichiarazione è presentata oltre il termine evidenziato.

Di conseguenza se il contribuente intende **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:**

- il **quadro VP**, se la dichiarazione è presentata **entro febbraio** (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV, in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il **quadro VH (o VV)**, se la dichiarazione è presentata **oltre febbraio**.

Si evidenzia che **si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini** previsti dal Dpr 322/1998, ma **scartate** dal servizio telematico, purché ritrasmesse **entro i cinque giorni successivi** alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo

dello scarto.

Anche la dichiarazione Iva eventualmente presentata **entro 90 giorni dalla scadenza** dei termini sopra indicati (entro il 1° agosto 2022, in quanto il 31 luglio cade di sabato) si considera valida, salvo l'applicazione delle **sanzioni previste dalla legge** (sanzione amministrativa di euro 250, riducibile per effetto di ravvedimento operoso ad euro 25).

La dichiarazione **presentata dopo 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti**, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta.

Ulteriore **adempimento legato alla dichiarazione Iva 2022 è il versamento dell'Iva** da essa risultante, che deve essere effettuato tramite modello F24 entro il **16 marzo 2022**, ovvero entro il **termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi**, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo.

Alla data prescelta, i contribuenti possono inoltre effettuare il versamento in **unica soluzione** ovvero **rateizzare** quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate **entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza** con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre: la rateizzazione può pertanto concretizzarsi in un **minimo di 2 rate fino ad un massimo di 9 rate**.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo **0,33% mensile**: pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.

In pratica il contribuente può effettuare il versamento dell'Iva annuale:

- in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2022**;
- in un'unica soluzione **entro la scadenza del modello Redditi** (30 giugno 2022), con la maggiorazione dello

0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;

- **rateizzando l'importo a decorrere dal 16 marzo**, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l'ammontare di ogni rata successiva alla prima;
- **rateizzando l'importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi** (30 giugno 2022), maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

È in ogni caso possibile avvalersi dell'**ulteriore differimento del saldo Iva al 30 luglio**, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Per la definizione delle scadenze del modello Redditi cui è necessario fare riferimento per il possibile versamento dell'Iva annuale si deve distinguere tra **persone fisiche/società di persone e società di capitali**.

Mentre per le persone fisiche e le società di persone il termine è fisso (30 giugno/30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), per i **soggetti Ires** l'individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende dalla data di chiusura dell'esercizio **e dalla data di approvazione del bilancio**.

Infatti, **se il bilancio viene approvato nei termini ordinari**, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Se, invece, **il bilancio non viene approvato nei termini ordinari**, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**.

Va da ultimo evidenziato che, nel caso in cui il **bilancio non**

venga approvato, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l'approvazione **doveva avvenire nei termini ordinari** (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se **l'approvazione poteva invece avvenire nel maggior termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento va fatto **entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**.

(MF/ms)